



Sito web: www.provincia.cuneo.it
E-mail: ufficio.via@provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO UFFICIO V.I.A.
Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445200 fax
0171445560

2018/08.02/000008-01

OGGETTO: D.LGS. 152/06 E S.M.I.; L. R. 40/98 E S.M.I..

PROGETTO DI AMPLIAMENTO ALLEVAMENTO SUINICOLO, NEL COMUNE DI BRA.

PROPONENTE: AZ. AGR. MATTIAUDA GIAMPIERO, VIA BRA N. 9, 12040 - CERVERE.

ASSOGGETTAMENTO ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 13.08.2018 con prot. n. 60714, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i., presentata da parte del Sig. Giampiero MATTIAUDA, in qualità di titolare dell'Az. Agr. Giampiero MATTIAUDA, con sede legale in Via Bra n.9 a Cervere, e sede operativa in Via Fossano n. 31 a Bra;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 17 agosto 2018 al 1° ottobre 2018;
- la Provincia ha altresì provveduto a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, con nota prot. n. 61414 del 17.08.2018, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. 1 dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e ss.mm.ii "impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione in area protetta, gli allevamenti con un numero di animali inferiori o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe, 300 ovicapri, 50 posti bovini";

Considerato che:

- nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla presente procedura, risultano pervenuti i seguenti contributi tecnici:

- con nota prot. ric. n. 71753 del 2.10.2018 l' **ASL CN2**, ha trasmesso le osservazioni espresse dal Servizio Veterinario Area A e dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica.

Servizio Veterinario Area A:

"questo servizio ha esaminato per competenza quanto dichiarato nei punti 4.1 e 4.4. Nello specifico

4.1

Il numero di animali introducibili in rapporto alla superficie disponibile appare rispondente nel quanto normativamente previsto sia come numero complessivo di massimo carico che come numero ripartito nei singoli box di stabulazione. Il numero di posti destinato all'infermeria appare percentualmente congruo.

4.4

La tecnologia descritta per la limitazione del ristagno ammoniacale risponde ai criteri BAT."

Servizio Igiene e Sanità Pubblica:

“Io scrivente Ufficio, allo stato degli atti e delle informazioni in essi contenute, ritiene non necessario, per quanto di competenza, l'assoggettamento della pratica ad ulteriore procedura di V.I.A..

Si formulano, comunque, le seguenti considerazioni di competenza:

- l'intervento, consistente nella realizzazione di n. 2 ulteriori capannoni da destinare all'allevamento suinicolo e n. 2 vasche di stoccaggio liquami nell'ambito di insediamento zootecnico esistente, per una consistenza potenziale definitiva di n. 3427 capi (allevati a partire da un peso di circa 30 kg e ceduti a 160 kg) dovrà essere conforme alle disposizioni normative previste dallo strumento urbanistico locale (N.T.A. al P.R.G.C.), con particolare riferimento alle distanze dai centri abitati e singole abitazioni nonché alle limitazioni dimensionali di ampliamento delle attività esistenti;*
- essendo prevista una rete sotto battente per la veicolazione dei liquami alle vasche esterne, si ritiene opportuno venga garantita l'ispezionabilità dei condotti al fine di poterne sempre verificare la corretta tenuta;*
- l'inserimento di barriere verdi su lati perimetrali dell'insediamento dovrà essere improntato a criteri di efficacia, in funzione del regime dei venti prevalenti, della corretta dislocazione dei filari e della tipologia vegetale utilizzata;*
- per quanto concerne lo spandimento dei liquami, dovrà essere verificata per i terreni interessati l'inesistenza di vincoli a protezione di eventuali impianti di captazione idropotabile;*
- la tipologia di insediamento è classificata “industria insalubre di 1^a classe” ai sensi del D.M. 5/9/94 in relazione all'art. 216 R.D. 1265/34: il proprietario dovrà pertanto porre in atto preliminarmente e durante l'attività gli opportuni interventi tecnici ed organizzativi per quanto riguarda il controllo delle principali matrici ambientali (emissioni in atmosfera, rifiuti solidi e liquidi, acque reflue derivanti dal ciclo produttivo, rumori) affinché siano esclusi rischi alla salute della popolazione;*
- lo scrivente Servizio si riserva di intervenire con eventuali ulteriori indicazioni nelle fasi procedurali inerenti al rilascio delle autorizzazioni ambientali necessarie per lo svolgimento dell'attività di cui trattasi.*

- con nota prot. ric. n. 71924 del 2.10.2018 la **Città di Bra**, ha espresso le seguenti considerazioni:

“1) Si riporta un estratto delle norme tecniche del PRGC vigente, art. 50.3.e) e 50.3.e.1) suini:

“e) Specifiche per gli ALLEVAMENTI AZIENDALI

È considerato aziendale l'allevamento in cui il rapporto tra il peso vivo allevato e l'intera superficie funzionalmente asservita all'azienda con l'inclusione di terreni in asservimento, la cui disponibilità risulti da stipula di atto formale tra le parti, non superi il valore di 40 quintali di peso vivo per ettaro funzionalmente asservito; la materia è disciplinata da apposita normativa provinciale.

e1). SUINI

Stante il grado di equilibrio tra le aziende esistenti e il territorio agricolo del comune di Bra documentato nel Rapporto Ambientale non sono in linea di massima ammessi altri insediamenti. Sono ammessi invece ampliamenti delle superfici utili esistenti nella misura massima del 100%.

Per gli allevamenti zootecnici di suini di tipo aziendale, valgono i seguenti parametri massimi:

a) carico animale massimo: q.li 40/ha (pari a 10 UBA);

b) superficie utile di porcilaia (onniconiprensiva):

1) allevamenti a ciclo chiuso = ... 100 mq/ha di porcilaia;

2) allevamenti con scrofe e vendita lattonzoli = 1.60 mq/ha;

3) allevamenti con solo ingrasso 80 mq/ha

c) distanze:

1) dai confini: m. 5

2) dalla residenza del conduttore m. 20

3) dall'abitazione di terzi m. 75

4) dai nuclei frazionali 16 m. 500

5) da insediamenti urbani esistenti o previsti m. 1000”

Il proponente deve avere pertanto cura di verificare che l'intervento rispetti tutti i parametri sopra riportati. Per le superfici utili il riferimento è dato dalla situazione antecedente al permesso di costruire n°1905/2017 del 02.10.2017. Dovrà inoltre essere predisposta adeguata documentazione ai fini della verifica dell'ammissibilità dell'intervento edilizio come specificato all'art. 50 comma 5 del PRGC vigente.

- 2) *richiamato il contesto locale che nel 2017 ha visto per il PM10 rilevato a Bra 65 sforamenti del limite di 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell'anno solare fissato dal D. Lgs. 155/2010 e s.m.i., vista la “Proposta Piano Regionale per la Tutela della qualità dell'aria” (DGR 5 giugno 2017, n. 13-5132) e vista la DGR 18 maggio 2018, n. 36-6882 che ha incluso il territorio comunale in “zona di piano”, si chiede con particolare riferimento al parametro PM10 che le soluzioni tecnologiche e operative, da dettagliarsi nelle successive fasi di elaborazione del progetto, pongano specifica attenzione al contenimento delle emissioni in atmosfera ed alla prevenzione della formazione di particolato PM 10 di tipo “primario” e “secondario” connessi in qualunque modo all'attività produttiva;*
- 3) *negli anni recenti sono pervenute a questi uffici e alla Polizia Municipale delle segnalazioni da parte di abitanti della frazione Pollenzo (nello specifico, del centro abitato) riferite a molestie olfattive dovute ad operazioni di spandimento liquami effettuate nelle limitrofe aree agricole. Dato atto che in occasione di tali segnalazioni non è stato possibile attribuire ad una specifica ditta la fonte delle molestie, si segnala in ogni caso la necessità che vengano adottate le migliori tecnologie disponibili al fine di evitare situazioni di disagio per la popolazione, sia nella fase di stoccaggio presso l'insediamento produttivo, sia durante le operazioni di spandimento;*
- 4) *è necessaria la predisposizione di un elaborato riferito alla regimazione delle acque di pioggia derivanti dall'insediamento, indicando i ricettori idrici che si intendono utilizzare e verificandone l'effettiva capacità di accogliere le acque meteoriche;*
- 5) *in tavola n°2 sono rappresentate delle “aree alberate esistenti” che nella realtà risultano fasce di vegetazione spondale di un canale irriguo, di proprietà di terzi e composte prevalentemente da arbusti, che allo stato attuale non formano una cortina continua rispetto alla vista dell'insediamento produttivo che si ha osservando dalla Strada Provinciale n°7 (immagine di Google Street View in allegato). Si suggerisce, quale intervento mitigativo dell'impatto scenico-percettivo, la previsione di un più esteso utilizzo di essenze autoctone, di provenienza locale, eventualmente piantumate in siepi multistrato (arbustive, arboree di 1° e 2° grandezza) in corrispondenza dei nuovi margini del costruito lungo la SP7. Al fine di conferire al disegno del verde un carattere di organicità e di migliorarne la connessione visiva con le aree agricole limitrofe, supportandolo con scelte cromatiche consone al contesto, si propongono i seguenti accorgimenti: le specie arboree e arbustive utilizzate dovranno essere autoctone, di provenienza locale, rustiche e a scarsa necessità di manutenzione (es. evitare specie di esclusivo valore ornamentale come il carpino piramidale riportato in fotografia nella tavola 2, prediligere specie tipiche dei quercu-carpineti del Piemonte oppure dei saliceti, a seconda delle caratteristiche edafiche del terreno).*

Quanto sopra premesso, e fatte salve le ulteriori considerazioni che potranno emergere nell'ambito del procedimento, si ritiene che l'istanza possa essere esclusa dalla fase di valutazione di VIA, subordinatamente al rispetto delle condizioni, prescrizioni e richieste integrative sopra elencate.”

- nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, risulta pervenuta la seguente osservazione da parte del pubblico:
 - con nota prot. ric. n. 68002 del 18.09.2018 l' **Agenzia di Pollenzo S.p.A.**, ha comunicato quanto segue:
“Preso visione delle documentazioni pubblicate sul sito della Provincia di Cuneo relativa al procedimento in oggetto, porto alla Vostra attenzione il fatto che nell'area rurale polentina,

dove ha sede l'Agenzia di Pollenzo con il suo Complesso Carlo Albertino oggi importante polo culturale e turistico del territorio Langhe e Roero, le esigenze dell'attività zootecnica presenti creano inevitabili criticità che diventano pesanti disagi quando durante i periodi di spandimento delle deiezioni suine sui terreni agricoli adiacenti alla frazione di Pollenzo, l'aria che si respira diventa particolarmente maleodorante e insopportabile per giornate intere.

Oggi, constatato che la ditta Mattiauda ha in corso d'opera ampliamenti dei fabbricati ad uso allevamento, viene da chiedersi se i conseguenti incrementi delle capacità produttive potranno comportare in futuro un aggravamento degli attuali disagi e, ancor più, maggiori pericoli di inquinamento per terreni e falde acquifere.

A questo proposito mi permetto di sollecitare una vostra verifica sulla regolarità di quella che sarà la nuova gestione delle deiezioni da parte della ditta Mattiauda che, mi auguro, venga impostata con maggiori accorgimenti operativi in materia di stoccaggio, spandimento e con eventuali nuovi impianti di trattamento dei materiali reflui ottenuti dall'allevamento dei suini."

Rilevato che:

– dal punto di vista tecnico

L'intervento è relativo ad un allevamento di suini sito in Bra, Fr. Pollenzo, Via Fossano, 31.

L'allevamento è costituito da 4 fabbricati esistenti. Il progetto consiste nella costruzione di 4 nuovi ricoveri per l'allevamento di suini, di cui 2 sorgeranno al posto di 2 fabbricati abbattuti, nonché la costruzione di n. 2 vasche per lo stoccaggio; a progetto ultimato l'allevamento sarà costituito da: 6 porcilaie, 3 vasche esterne circolari e 2 vasche interrato di stoccaggio dei liquami.

Le porcilaie esistenti 1 e 2 sono destinate all'allevamento di suini da ingrasso, con una struttura a monofalda di lunghezza di circa 40 m ciascuna. All'interno del ricovero 1 sono ad oggi presenti n. 14 box (di cui 3 ad uso infermeria), mentre nel ricovero 2 sono presenti 14 box (di cui 1 ad uso infermeria) su pavimentazione piena e corsia esterna fessurata per l'allevamento dei suini grassi. I liquami vengono rimossi dalle fosse al di sotto della corsia esterna mediante un sistema a tracimazione che, con frequenza almeno settimanale, prevede la rimozione della soglia. Le fosse sottogrigliato registrano una pendenza verso nord; la profondità della fossa a sud è di circa 50 cm e raggiunge i 70 cm al termine nord della stalla. La scarsa capacità delle fosse non consente lo stoccaggio dei liquami nelle stesse e pertanto l'azienda ha la necessità di effettuarne lo svuotamento frequente. Le fosse sono collegate ad una tubazione che convoglia per pendenza i liquami in una vasca esterna interrata.

Le stalle 3 e 4 saranno in prefabbricato con copertura anch'essa in prefabbricato in cemento. Le stalle saranno realizzate con pareti prefabbricate coibentate a taglio termico e coibentazione del tetto con uno strato di 5 cm di isolante tipo Styrodur per la stalla 4 e di 8 cm per la stalla 3 a monofalda. La stalla 3 sarà suddivisa in 28 box (di cui 1 ad uso infermeria) con pavimentazione interamente fessurata, mentre la stalla 4 sarà organizzata in 52 box (di cui 4 ad uso infermeria) anche in questo caso con stabulazione su PTF.

Ricovero	Categoria	n. posti potenziali	infermeria	n. capi allevati
1	Suini grassi (30 – 160 kg)	176	33	143
2		203	8	195
3		364	13	351
4		832	64	768
5		832	32	800
6		1.020	30	990
	Totale	3.427	180	3.247

– dal punto di vista amministrativo/autorizzativo

L'esercizio dell'allevamento, a seguito della modifica del numero potenziale dei capi -superiore a 2000 posti suini all'ingrasso - è subordinato all'ottenimento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/03 e s.m.i..

– dal punto di vista urbanistico e vincolistico

Dal punto di vista urbanistico, l'area in cui ricade l'impianto, individuabile a C.T. al Foglio 73 n. 2, 76, 78, 80 e 84 del Comune di Bra, è classificata secondo il P.R.G.C. come "Area agricola", non sottoposta a vincoli ambientali.

Il sito ricade fra gli "immobili e aree di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt.136 e 157 del D.Lgs. n. 42/2004".

La Carta della Zonizzazione Acustica del Comune di Bra include il sito oggetto di intervento in Classe III ovvero Aree di tipo misto. Non si rilevano accostamenti critici.

Sulla base del Piano Territoriale Provinciale, l'area ove insiste l'insediamento ricade in Ambienti Insediativi Rurali dei seminativi di Pianura.

L'allevamento insiste in un'area priva di beni paesaggistici rilevanti e non ricade in aree SIC, UNESCO e ZPS. E' esclusa da vincoli paesaggistici, non ricade in aree Natura 2000 e non è soggetta a vincolo PAI.

La Deliberazione della Giunta Regionale n. 57- 7628 del 28 settembre 2018 "Integrazione alla DGR 42-5805 del 20.10.2017, approvata in attuazione dell'Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano" riporta, nell'Allegato 2, l'elenco dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti nei quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 o del biossido di azoto NO₂ per almeno 3 anni anche non consecutivi, nell'arco degli ultimi cinque anni. Tra tali comuni è riportato quello di Bra.

Inoltre il sito è ubicato presso la zona archeologica di Pollentia.

- dal punto di vista del contesto ambientale

Ciclo produttivo e effluenti zootecnici prodotti

I suini sono introdotti in azienda al peso di circa 25-30 kg e vengono accresciuti in allevamento sino al raggiungimento del peso di macellazione di almeno 160 kg.

Sulla base di quanto dichiarato e dei coefficienti previsti nel regolamento 10/R 2007, il proponente ha effettuato la valutazione considerando la categoria di suini grassi (con peso medio 90 kg) corrispondente a 308,43 tonnellate di peso vivo.

In base alle varie tipologie di stabulazione delle stalle, la produzione annuale di effluente non palabile riferita alla consistenza zootecnica potenziale è stata stimata pari a 12026 m³ e 33927,3 kg di azoto.

Tecnica di stoccaggio

I liquami prodotti dagli animali, pari a 12.026 mc, ricadono nelle fosse al di sotto dei pavimenti fessurati (sottogrigliati) e vengono convogliati alle fosse di stoccaggio esterne coperte o interrato. Le acque meteoriche captate dalle strutture di stoccaggio sono pari a 582 mc, per un totale di reflui zootecnici di circa 12.608 mc.

La capacità delle strutture di stoccaggio (6.261 mc) risulta sufficiente a garantire un'adeguata maturazione e stabilizzazione dei reflui zootecnici prima del loro spandimento sul suolo.

Terreni e spandimento

Sono dichiarati 316,8971 ha di terreni funzionalmente asserviti; l'azienda ricade inoltre in Zona Vulnerabile ai Nitrati, disponendo di oltre il 25% di terreni in conduzione in ZVN ai sensi del DPGR 29 ottobre 2007 n. 10R. I valori di soggiacenza sono stimati con valori compresi tra 2÷4m".

Nella relazione di verifica e nel PUA si dichiara:

- Superficie fuori ZVN: 221,8626 ha

- Superficie in ZVN: 46,3536 ha

$221,8626 \times 340 + 46,3536 \times 170 = 75433,284 + 7880,112 = 83313,4$ Kg di azoto ricevibili.

$83313,4$ Kg di azoto ammissibili > 33927 Kg di azoto prodotto.

Pertanto il terreno disponibile risulterebbe sufficiente a smaltire l'azoto prodotto.

Per la fase di distribuzione del liquame, l'azienda utilizza un carro botte e sistema di distribuzione a bande rasoterra. Si afferma che lo spandimento avviene in bassa pressione con interrimento entro le 4 ore.

Emissioni in atmosfera

Al fine di contenere l'emissione di ammoniaca in atmosfera, le vasche in progetto D ed E verranno realizzate con un basamento in grado di supportare un eventuale palo per l'ancoraggio di una copertura fissa. In attesa della evoluzione della norma regionale sulle tipologie di copertura ammesse, l'azienda provvederà alla copertura con Leca Balls di entrambe le vasche.

Le emissioni provenienti dall'allevamento di suini sono state calcolate pari a 14,1 t/a di ammoniaca e 55,6 t/a di metano.

Il Comune di Bra è inserito nell'elenco dei comuni che hanno superato almeno uno dei limiti di legge stabiliti dal D.Lgs. n. 155/2010 per tre o più anni, anche non consecutivi, durante il quinquennio 2012-2016 ai sensi della DGR 18 maggio 2018, n. 36-6882 *"Approvazione dei criteri per identificare i comuni piemontesi dove persiste il rischio di superamento dei valori limite di qualità dell'aria e dove applicare le misure attualmente in vigore riferite alle "Zone di Piano", di cui alla L.R. 43/2000.*

La succitata DGR stabilisce che, su tali ambiti territoriali, dovranno essere attuate politiche ambientali integrate, finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria e che dovranno esplicarsi attraverso le pianificazioni riguardanti i settori agricoltura, energia, industria, trasporti e anche in riferimento alle procedure di valutazione ambientale di piani, programmi e progetti.

Si evidenzia l'importanza di perseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni in atmosfera di ammoniaca, tale inquinante è infatti uno dei precursori di importanza fondamentale nella formazione del "particolato secondario", generalmente compreso nella frazione più fine delle polveri e pertanto più problematico per la salute umana, perché in grado di penetrare più in profondità nell'apparato respiratorio. Per tale inquinante della qualità dell'aria permane tuttora la criticità per il mancato rispetto dei limiti normativi stabiliti per la tutela della salute umana nelle zone di pianura della nostra provincia, così come in tutto il bacino Padano.

Emissioni odorigene

La possibile fonte di emissione convogliata o diffusa di odori prodotti dall'allevamento è costituita dalle porcilaie e dalle vasche di stoccaggio dei liquami. Il contenimento dell'impatto odorigeno, già perseguito con l'adozione di tecniche MTD in fase di stabulazione, stoccaggio e utilizzo agronomico degli effluenti, viene altresì favorito dalla realizzazione di barriere vegetali.

A tale proposito si rammenta la recente Deliberazione della Giunta Regionale 9 gennaio 2017, n. 13-4554 ad oggetto *"L.R. 43/2000 - Linee guida per la caratterizzazione e il contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività ad impatto odorigeno"*.

Emissioni sonore

Dall'analisi della documentazione tecnica si evince che, in base ai calcoli e alle misure presentati dal tecnico di parte da pagina 14 a pagina 22, sussista il rispetto della vigente normativa in materia di inquinamento acustico.

Consumo idrico e gestione acque meteoriche

L'attingimento idrico avviene a partire da un pozzo aziendale autorizzato con Determinazione della Provincia di Cuneo n. 3671 del 20/05/2010 (Concessione preferenziale n. 1374). Il consumo attuale e futuro non è indicato, così come non è affrontata e descritta la gestione delle acque meteoriche.

Suolo, vegetazione e paesaggio

La superficie complessiva del sito è di circa 17780 m², mentre l'area di intervento si può stimare in una superficie pari a 9500 m² circa.

Inoltre l'area oggetto di intervento ricade in classe III di capacità d'uso del suolo Il proponente non fornisce alcuna indicazione circa i probabili volumi di scavo prodotti dalla realizzazione dei nuovi edifici.

Le porcilaie e le vasche in progetto risulteranno visibili da nord dalla strada SP 7, viene prevista la mitigazione del lato visibile dalla SP 7 con la predisposizione delle barriere vegetali.

Confronto con le BAT Conclusions

Lo studio preliminare ambientale comprende un confronto speditivo con le BAT conclusions, limitatamente agli aspetti di maggiore impatto sull'ambiente.

Impatto cumulativo

Il proponente afferma che nei pressi del sito è altresì presente l'azienda agricola Mattiauda Giovanni che risulta indipendente nell'attività di allevamento con disponibilità propria di mezzi, attrezzature e vasche di stoccaggio a servizio dell'allevamento. Inoltre l'azienda è circondata da numerose attività agricole destinate all'allevamento bovino e suino.

In data 16 ottobre 2018 l'Organo Tecnico, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo e dell'apporto istruttorio del Settore provinciale Tutela del Territorio, istruita la documentazione depositata, ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame **debba essere assoggettato a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale** ex artt. 23 d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii. per le motivazioni esplicitate nel seguito.

Atteso che:

- ai fini del presente atto si è provveduto con idonea modalità al rispetto dei principi di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;
- è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ex art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 ed ex art. 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n. 21 del 28/01/2014.

Richiamata la normativa di legge n. 190/2012 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*".

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 15 del 31 gennaio 2018 con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2018-2020 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Vista la L.R. 14.12.1998, n. 40 "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*" e s.m.i..

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i..

Visto il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "*Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116*";

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Visto il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*".

Visto lo Statuto.

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

Viste e valutate le note prot. ric. n. 71753 del 2.10.2018 di ASL CN2 e prot. ric. n. 71924 del 2.10.2018 del Comune di BRA, in premessa richiamate.

Viste e valutate le osservazioni da parte del pubblico pervenute con nota prot. ric. n. 68002 del 18.09.2018 da parte dell'Agenzia di Pollenzo S.p.A, in premessa richiamata.

Considerato l'esito dell'istruttoria tecnica effettuata da parte dell'Organo Tecnico provinciale in data 16 ottobre 2018, nonché l'unanime pronunciamento dello stesso in pari data.

STABILISCE

1. DI ASSOGGETTARE alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 23 e segg., D.Lgs.152/06 e s.m.i. e L.R. 40/98 e s.m.i., il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 13.08.2018 con prot. n. 60714, da parte del Sig. Giampiero MATTIAUDA, in qualità di titolare dell'Az. Agr. Giampiero MATTIAUDA, con sede legale in Via Bra n.9 a Cervere, e sede operativa in Via Fossano n. 31 a Bra, in quanto l'ampliamento in progetto è significativo e, relativamente agli aspetti ambientali, comporta un aumento di produzione di effluente zootecnico destinato allo spandimento agronomico, di emissioni di ammoniaca e metano, di consumo di risorse naturali configurandosi come sostanziale e passibile di impatti, meritevoli d'approfondimento, sui diversi comparti ambientali potenzialmente interferiti.

In particolare, dall'esame degli elaborati forniti dal proponente, si evidenziano le seguenti motivazioni:

- a) a fronte del fatto che l'allevamento ricade in un Comune inserito nell'Allegato 2 della D.G.R. n. 57-7628 del 28/09/2018 (risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 o del NO₂ per almeno 3 anni anche non consecutivi, nell'arco degli ultimi 5 anni), le opere in progetto non assicurano un adeguato livello di prevenzione delle emissioni in atmosfera, in quanto:
 - per le due vasche di nuova realizzazione e la vasca circolare fuori terra esistente viene proposto un sistema di copertura costituito da granuli di argilla espansa sulla superficie del liquame, soluzione prevista dalle BAT *Conclusions*, ma che presenta un'efficacia di

- contenimento delle emissioni in atmosfera sensibilmente inferiore ad altre soluzioni MTD affermate nel comparto (coperture fisse rigide o flessibili);
- per la distribuzione dei liquami viene prevista una barra rasoterra seguita da interrimento entro 4 ore, soluzione prevista dalle BAT *Conclusions*, ma che presenta un'efficacia di contenimento delle emissioni in atmosfera sensibilmente inferiore ad altre soluzioni MTD affermate nel comparto (distribuzione con interrimento immediato);
 - b) a fronte delle problematiche di odori segnalate dal Comune di Bra e dall'adiacente Agenzia di Pollenzo, deve essere sviluppato uno specifico approfondimento;
 - c) Lo spandimento agronomico è previsto su terreni per l'81% in asservimento, istituto che si è rivelato affetto da importanti criticità. Nell'asservimento, infatti, è il conduttore del fondo che, governando l'attività colturale, può condizionare l'epoca della distribuzione e le modalità di interrimento, secondo parametri decisionali che potrebbero risultare non funzionali alle finalità di protezione ambientale; inoltre, quando i terreni in asservimento costituiscono la maggior parte delle superfici individuate per lo spandimento dei liquami, l'azienda agricola si trova a dipendere in misura consistente dalla disponibilità di terzi, ai fini del soddisfacimento delle proprie esigenze di svuotamento delle strutture di stoccaggio degli effluenti zootecnici. Nel caso specifico, a fronte di un così consistente ricorso ad operazioni di spandimento su terreni in asservimento, il progetto non prevede misure di tracciamento delle operazioni effettuate (ad esempio, sistemi GPS).

Alla luce di quanto sopra esposto, al fine di valutare compiutamente l'impatto ambientale derivante dalla realizzazione dell'intervento proposto, il progetto definitivo da presentare in sede di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 27-bis del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e contestuale Autorizzazione Integrata Ambientale ex D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dovrà approfondire tutti gli aspetti indicati nel presente provvedimento, nella nota prot. n. 74766 del 12.10.2018 del Settore provinciale Tutela del Territorio (ALLEGATO 1) e nelle note prot. ric. n. 71753 del 2.10.2018 di ASL CN2 e prot. ric. n. 71924 del 2.10.2018 del Comune di BRA, in premessa richiamate.

2. **DI ALLEGARE** al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, la nota prot. n. 74766 del 12.10.2018 del Settore provinciale Tutela del Territorio (ALLEGATO 1);
3. **DI RENDERE NOTO** il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

DA' ATTO

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro RISSO

ESTENSORE:

Arch. Erika SCHIUMA
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale